



# STEFANEL

## STEFANEL: AGGIORNAMENTI IN MERITO ALL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE E DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE

- Stefanel S.p.A. ha approvato e sottoscritto in data odierna un nuovo accordo di ristrutturazione del debito e di rafforzamento patrimoniale in quanto Veneto Banca S.p.A. e Banca Popolare di Vicenza S.p.A. (le "Banche Venete") non hanno sottoscritto entro il termine loro concesso l'accordo di ristrutturazione del debito e di rafforzamento patrimoniale sottoscritto dalla società e dalle altre banche creditrici in data 28 e 29 giugno 2017
- Di tale accordo verrà domandata l'omologazione al competente Tribunale di Treviso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 182 bis, primo comma, R.D. 16.3.1942 n. 267 (L. Fall.)
- In esecuzione dell'accordo, si procederà al rafforzamento patrimoniale e finanziario di Stefanel S.p.A. mediante un aumento di capitale riservato risolvendo la fattispecie di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale per perdite, disciplinata dagli artt. 2446 e 2447 c.c., e di scioglimento della società per la perdita del capitale sociale di cui all'art. 2484 n. 4 c.c.

*Ponte di Piave, 21 luglio 2017*

Stefanel S.p.A. (la "**Società**", "**Stefanel**" o l'"**Emittente**") facendo seguito a quanto comunicato lo scorso 28 giugno 2017, rende noto che Veneto Banca S.p.A. e Banca Popolare di Vicenza S.p.A. – interessate dalle note vicende straordinarie – non hanno sottoscritto entro il termine loro concesso (21 luglio 2017) l'accordo di ristrutturazione del debito e di rafforzamento patrimoniale di cui al comunicato degli scorsi 28 e 29 giugno 2017 (il "**Comunicato**"), cui si fa riferimento per ogni dettaglio (l'"**Accordo**"). A fronte di ciò il suddetto Accordo deve intendersi privo di efficacia.

Per tale ragione, in data odierna, è stato sottoscritto un nuovo accordo finalizzato alla ristrutturazione del debito ed al rafforzamento patrimoniale della Società (il "**Nuovo Accordo**"), che sostituisce integralmente ed annulla l'Accordo, e che ha formato oggetto di una nuova approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.

Di detto Nuovo Accordo sono parti: (i) la Società; (ii) River Tre S.p.A.; (iii) Trinity Investments Designated Activity Company; (iv) Oxy Partners S.r.l.; (v) Oxy Capital Italia S.r.l.; (vi) Credito Fondiario S.p.A.; (vii) Giuseppe Stefanel; (viii) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; (ix) Unicredit S.p.A.; (x) Intesa Sanpaolo S.p.A.; (xi) Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A.; (xii) Banco Bpm S.p.A.; (xiii) Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.; (xiv) Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A.; (xv) Veneto Banca S.p.A. e (xvi) Banca Popolare di Vicenza S.p.A..

Tutti i soggetti su menzionati hanno sottoscritto il Nuovo Accordo ad eccezione di Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. e Banca Popolare di Vicenza S.p.A. che per ragioni operative non hanno potuto sottoscrivere il Nuovo Accordo ed a cui è stato concesso un termine ulteriore sino al 31 luglio 2017 per aderire al Nuovo Accordo.

Il perfezionamento del Nuovo Accordo decorrerà dalla data in cui tutte le parti sopra indicate lo avranno sottoscritto.

Le condizioni del Nuovo Accordo sono le medesime di cui all'Accordo come descritte nel Comunicato, a cui si rimanda anche per il significato delle definizioni indicate nel presente comunicato ove non diversamente previsto, fatto salvo per le variazioni di seguito indicate.

## 1. FINANZIAMENTO POST OMOLOGA

L'ammontare della Nuova Finanza Post Omologa Complessiva non ammonterà ad Euro 25.000.000,00 come previsto nell'Accordo, bensì ad Euro 23.763.051,00 con carattere di prevedibilità ai sensi dell'art. 111 Legge Fallimentare.

L'ammontare della Nuova Finanza Post Omologa Banche non ammonterà ad Euro 12.500.000,00 come previsto nell'Accordo, bensì ad Euro 11.263.051,00 in quanto Veneto Banca S.p.A. non farà più parte del *pool* delle c.d. Banche Nuova Finanza.

## 2. CONDIZIONI A CUI L'EFFICACIA DEL NUOVO ACCORDO E' SUBORDINATA

Il Nuovo Accordo non include più tra le condizioni a cui l'efficacia dello stesso è condizionata, il rilascio, da parte di Consob, dell'Esenzione OPA, con conferma che l'Operazione non determina l'insorgenza di obblighi di offerta pubblica di acquisto ai sensi di Legge. Ciò in quanto, come già comunicato al mercato in data 12 luglio 2017, Consob "*ha trasmesso una nota mediante cui, in merito all'Operazione, ha preso atto di quanto rappresentato in relazione all'applicazione ex lege dell'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto di cui agli articoli 106, c.5, lett. a) del D.Lgs 58/1998 e 49, comma 1, lett. b) n.1 del Regolamento Consob 11971 del 14 maggio 1999, subordinatamente al rilascio del decreto di omologazione dell'Accordo ai sensi dell'articolo 182-bis della Legge Fallimentare*".

A fronte di detta evoluzione, il Nuovo Accordo include, tra le condizioni sospensive, la mancata emissione o pubblicazione da parte di Consob, entro la Seconda Data di Esecuzione di un provvedimento e/o comunicazione che, diversamente da quanto contenuto nella suddetta nota, considerasse l'Operazione non rientrante *ex lege* nell'Esenzione Opa.

## 3. ALTRI ACCORDI - PATTO PARASOCIALE

In data odierna è stato sottoscritto, anche nell'interesse e a favore della Società (per quanto attiene in particolare alle pattuizioni funzionali al perfezionamento dell'Operazione), ai sensi dell'art. 1411, cod. civ., tra gli Investitori, GS e gli Attuali Soci di Maggioranza un accordo avente a oggetto i termini e le condizioni dell'intervento di *turnaround* degli Investitori nella Società che sostituisce e/o annulla quanto già sottoscritto lo scorso 28 giugno.

In particolare GS e gli Attuali Soci di Maggioranza si sono impegnati, tra le altre cose, a: (i) garantire l'assunzione delle delibere dell'assemblea della Società previste dall'Accordo votando favorevolmente: (a) in merito all'Aumento di Capitale; (b) in merito alla modifica dello statuto di Stefanel; (c) in merito all'emissione degli SFP Stefanel; e (ii) non porre in essere alcun atto in contrasto con le deliberazioni sopra previste e con l'esecuzione dell'Accordo ed ulteriori contratti allo stesso collegati. Inoltre gli Attuali Soci di Maggioranza si sono impegnati a sottoscrivere alla Seconda Data di Esecuzione con HoldCo un patto parasociale, in linea con quanto già comunicato al mercato, di cui sarà data informativa ai sensi di legge.

\*\*\*

Come già reso noto al mercato in data 28 giugno 2017, la Società segnala che l'Operazione è qualificabile anche quale Operazione con Parti Correlate di maggiore rilevanza. A tal fine l'Emittente ha pubblicato in data 5 luglio 2017 apposito Documento Informativo redatto ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato, nonché ai sensi della "*Procedura per la disciplina delle Operazioni con Parti Correlate*" adottata da Stefanel S.p.A. in data 26 novembre 2010 (il "**Documento Informativo**"), unitamente al parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (il "**Parere**"), al Parere di Congruità emesso da KPMG Advisory S.p.A. ed alla dichiarazione di indipendenza rilasciata da KPMG Advisory S.p.A..

La Società rende noto che – fatte salve le variazioni indicate nel presente comunicato stampa - il Documento Informativo è attuale rispetto all'Operazione dedotta nel Nuovo Accordo e che la pubblicazione dello stesso e del presente comunicato assolve agli obblighi regolamentari a cui la Società è tenuta.

Stefanel informa che il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si è riunito in data 20 luglio 2017 ed ha confermato la validità del Parere.

Al fine dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 6 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, si segnala che all'odierna riunione del Consiglio di Amministrazione avente ad oggetto l'approvazione del Nuovo Accordo, tenutasi per atto pubblico, hanno partecipato i Consiglieri Sig.ri Giuseppe Stefanel, Stefano Visalli, Marina Manna, Graziano Visentin ed Eleonora Stefanel, che hanno proceduto all'approvazione – all'unanimità – dell'Operazione.

Nessuno dei componenti il Consiglio di Amministrazione ha espresso voto contrario all'esecuzione dell'Operazione.

Con riferimento alle ulteriori informazioni richiamate dal suddetto articolo 6 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 si rinvia al Documento Informativo.

STEFANEL S.p.A.

***Investors/analysts:***

*Stefanel S.p.A.*  
*Monica Cipolotti*  
*Ph. +39 0422 819809*  
*investor@stefanel.com*  
*www.stefanel.com*

***Media Relation:***

*Ad Hoc Communication Advisors*  
*Ph. +39 02 7606741*  
*Sara Balzarotti Mob. +39 335 1415584*  
*sara.balzarotti@abca.it*

Fine Comunicato n.0252-35

Numero di Pagine: 5